

proposta di legge n. 73

a iniziativa dei Consiglieri Micucci, Biancani, Giancarli, Giacinti

presentata in data 5 luglio 2016

—————

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE
13 NOVEMBRE 2001, N. 25 “DISCIPLINA REGIONALE IN MATERIA DI IMPIANTI
FISSI DI RADIOCOMUNICAZIONE AL FINE DELLA TUTELA AMBIENTALE E
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende apportare diverse modifiche alla attuale disciplina regionale in materia di impianti di radiocomunicazione (legge regionale 13 novembre 2001, n. 25), emanata in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), per rispondere a molteplici esigenze.

Innanzitutto appare ormai necessario adeguare la suddetta normativa regionale alla sentenza n. 307/2003 con la quale la Suprema Corte ha dichiarato incostituzionali alcune previsioni normative in essa contenute. Di conseguenza tali disposizioni non sono state riprodotte nella nuova disciplina (articolo 3, commi 4 e 6; articolo 7, comma 3 della l.r. 25/2001).

In secondo luogo si evidenzia che, successivamente all'emanazione della l.r. 25/2001, è mutato notevolmente il panorama normativo statale di riferimento per il legislatore regionale.

Infatti con l'approvazione del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) sono state introdotte nuove procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica nel rispetto del principio comunitario di semplificazione delle procedure, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva a tutti gli operatori del settore, riconoscendo solo in capo al legislatore statale la competenza a disciplinare il procedimento di autorizzazione all'installazione degli impianti in esame.

Si tratta di un *corpus* normativo che, come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 336/2005), è improntato alla finalità di superare situazioni di monopolio del settore, mediante la progressiva diminuzione dell'intervento gestorio delle autorità pubbliche e la incentivazione di un vasto processo di liberalizzazione delle reti e dei servizi nei settori convergenti delle telecomunicazioni, dei media e delle tecnologie dell'informazione.

Sono poi intervenute altre normative statali che hanno ulteriormente semplificato il regime dei titoli abilitativi necessari per installare alcune tipologie di impianti in questione (cfr. legge 22 maggio 2010, n. 73; decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modifiche, nella legge 15 luglio 2011, n. 111; d.l. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Di conseguenza va completamente riscritto l'articolo 3 della l.r. 25/2001 che, a tutt'oggi, prevede ancora il rilascio da parte del comune della concessione edilizia per installare tali impianti.

Passando ad esaminare nel dettaglio l'arti-

colato, si rappresenta innanzitutto che si è ritenuto opportuno, a causa dello sviluppo di tecnologie sempre più avanzate, definire con esattezza la nozione di impianti di radiocomunicazione soggetti alla disciplina regionale in esame (articolo 1).

Infatti i mezzi di comunicazione di ultima generazione, quali ad es il wi-fi e il wi-max, benché di potenze in genere limitate, a causa di una possibile diffusione capillare sul territorio, potrebbero diventare una fonte di inquinamento importante, se non la principale. Appare quindi necessario estendere anche ai medesimi l'applicazione della l.r. 25/2001.

Come è noto, la tematica relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di radiocomunicazione rientra sia nella tutela dell'ambiente, di competenza legislativa esclusiva statale sia in ambiti di intervento spettanti alla potestà legislativa concorrente Stato-Regioni quali il governo del territorio, la tutela della salute e l'ordinamento della comunicazione.

Nel pieno rispetto del suddetto riparto di competenze, l'intervento normativo in esame, pur recependo i meccanismi di semplificazione previsti dalla normativa statale, intende comunque garantire una tutela effettiva e rigorosa dei cittadini marchigiani dal c.d. inquinamento elettromagnetico.

Proprio per tale motivo viene espressamente inserito (articolo 2) nella proposta di legge il c.d. "principio di minimizzazione" e cioè l'obbligo previsto dall'articolo 4, comma 1, del d.m. 10 settembre 1998, n. 381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) di progettare, realizzare e adeguare le infrastrutture in questione in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

L'articolo 3, come già evidenziato, disciplina *ex novo* il procedimento da seguire per l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione attuando, a livello regionale, la semplificazione introdotta dal suddetto d.lgs. 259/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Tuttavia, sempre con il dichiarato fine di assicurare una effettiva tutela ambientale e sanitaria della popolazione, viene espressamente previsto che i gestori, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, applichino nei siti che ospitano l'impianto un cartello informativo permanente contenente i dati identificativi, gli estremi del titolo abilitativo e la presenza di una sor-

gente di campo elettrico, magnetico o elettromagnetico.

L'art. 4 della proposta di legge assume una rilevanza strategica.

Esso infatti interviene sull'attuale articolo 5 della normativa regionale vigente che prevede l'onere a carico dei comuni di adottare, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 36/2001, un regolamento comunale per garantire il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti in questione e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e di individuare altresì le aree del proprio territorio ritenute idonee all'installazione delle infrastrutture in esame (c.d. zonizzazione).

Attualmente però molti enti locali, a distanza di quindici anni dall'emanazione della l.r. 25/2001, non si sono ancora dotati di tale strumento di regolazione, presumibilmente per mancanza di adeguate risorse finanziarie o strumentali, e quindi autorizzano l'installazione e l'esercizio degli impianti in questione senza poter disporre di un adeguato e preventivo atto pianificatorio diretto a razionalizzare tale attività.

Per porre rimedio a tale inadempienza, la proposta di legge in oggetto, analogamente a quanto previsto dall'Umbria nella recente legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (articolo 13) concernente "Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni", attribuisce agli enti locali la facoltà di associarsi per elaborare ed approvare un disciplina intercomunale che regolamenti l'installazione e l'esercizio degli impianti di radiocomunicazione.

Viene inoltre specificatamente previsto che i comuni approvino ed aggiornino tale atto con procedure che garantiscano la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e degli altri soggetti pubblici e privati interessati e previa consultazione con i comuni limitrofi, al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o all'interno di siti comuni.

Il successivo articolo 5 istituisce presso l'ARPAM, quale sezione del Catasto regionale di cui all'articolo 6 della l.r. 25/2001, il registro dei siti ritenuti dai comuni idonei per installazione di nuovi impianti e la delocalizzazione di quelli esistenti, sulla base del quale poi verrà predisposto il piano regionale di localizzazione disciplinato dall'articolo 13 della l.r. 25/2001.

L'articolo 6 interviene sulla disposizione (articolo 7) della l.r. 25/2001 che attualmente individua le zone ove è vietato installare gli impianti in questione.

Nella nuova formulazione non viene riprodotto innanzitutto il comma 3 dell'attuale articolo 7,

che attribuiva alla Giunta regionale la facoltà di determinare le distanze minime dal perimetro esterno delle aree ed edifici in cui era precluso installare gli impianti, che devono essere comunque rispettate, in quanto dichiarato incostituzionale dalla Suprema Corte (sent. n. 307/2003) rientrando tale facoltà nella competenza legislativa statale.

Viene inoltre inserito, sempre al fine di garantire una tutela effettiva dall'inquinamento elettromagnetico e decongestionare aree che già presentano livelli di saturazione radioelettrica, il divieto di installare impianti anche sulle pertinenze degli edifici e delle aree dove attualmente vige tale preclusione, analogamente a quanto disposto dalla Toscana (legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49).

Viene poi introdotto il criterio localizzativo che prevede di installare gli impianti di radiocomunicazione televisivi in via prioritaria in zone non edificate e quello che promuove la centralizzazione degli impianti al fine di scongiurare la disseminazione di manufatti tecnologici sul territorio regionale, analogamente a quanto dispone, a tale riguardo, la suddetta l.r. 49/2011.

L'articolo 7, analogamente a quanto previsto dalla analoga disciplina regionale dell'Umbria e della Toscana, introduce a carico dei gestori e dei titolari di impianti di radiocomunicazione l'onere di inviare, ogni anno, al comune, all'ARPAM e all'ASUR un piano descrittivo della propria rete e il relativo programma di sviluppo.

In tale elaborato gli operatori privati dovranno non solo specificare tutti gli impianti attivi presenti, e le relative modifiche da effettuare, ma anche individuare in quali aree intendono localizzare nuovi insediamenti in modo da permettere all'ente locale, in sede di elaborazione della disciplina comunale contenuta nell'articolo 5, di promuovere iniziative di razionalizzazione e coordinamento della distribuzione degli impianti in questione.

L'articolo 8 interviene sul regime sanzionatorio previsto dalla l.r. 25/2001, attualizzandolo. Viene inoltre posto a carico dei comuni, titolari della funzione inerente l'irrogazione delle sanzioni, l'onere di inviare alla regione una relazione annuale contenente l'esito effettivo dei procedimenti inerenti le violazioni accertate.

L'articolo 9 contiene la norma finanziaria, prevedendo lo stanziamento delle risorse necessarie per istituire presso l'ARPAM il registro regionale dei siti idonei alla installazione degli impianti in questione, disciplinato dall'articolo 5.

L'articolo 10 detta disposizioni transitorie.

Art. 1

(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione) è inserito il seguente:

“Art. 1 bis (Definizioni)

1. Ai sensi della presente legge per impianti di radiocomunicazione si intendono uno o più trasmettitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare la trasmissione radio di fonia fissa o mobile, di segnali audio/video in tempo reale o di dati.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 25/2001)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“ 2 bis. In ogni caso, ai sensi della normativa statale vigente, la progettazione e la realizzazione degli impianti di radiocomunicazione disciplinati della presente legge e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 3 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione)

1. L'installazione e la modifica degli impianti di radiocomunicazione sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 87 e seguenti del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, nonché alla procedura semplificata di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato dal comune competente per territorio, previo parere dell'ARPAM e dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) nell'ambito di un procedimento nel quale è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale nonché il rispetto della normativa antisismica e sanitaria.

3. Per gli impianti soggetti alla procedura

semplificata di cui all'articolo 35 del d.l. 98/2011, il Comune territorialmente competente può adottare provvedimenti di modifica e delocalizzazione degli impianti medesimi, previa consultazione dei gestori e dei titolari interessati, individuando soluzioni alternative e condivise, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica, paesaggistico-ambientale, antisismica e sanitaria senza pregiudicare la funzionalità delle reti di telecomunicazioni.

4. Per ciascun impianto legittimato ai sensi di questo articolo, il gestore fornisce, entro quindici giorni dall'attivazione, apposita comunicazione di entrata in esercizio al Comune competente e all'ARPAM. L'ARPAM provvede alla verifica del rispetto dei limiti e delle condizioni previste nel titolo abilitativo entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 36/2001, i siti che ospitano impianti di radiocomunicazione, fissi e mobili, a qualunque titolo legittimati, sono dotati di idoneo cartello informativo permanente, da posizionare entro trenta giorni dall'installazione degli impianti medesimi, in luogo accessibile e visibile, che indichi gli estremi del titolo legittimante, i dati del gestore e del titolare che utilizzano i siti e le postazioni e la presenza di una sorgente di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 5 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 (Disciplina comunale o intercomunale)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 7 bis, approvano un regolamento comunale o intercomunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, modificando a tal fine gli strumenti di programmazione urbanistica.

2. I Comuni approvano e aggiornano il regolamento di cui al comma 1 mediante procedure che assicurano:

- a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;
- b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f), o all'interno di siti comuni.

3. I Comuni, singoli o associati, individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti e per la delocalizzazione di quelli esistenti, adeguando i propri strumenti urbanistici, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dell'ARPAM, dell'ASUR, dei gestori, delle associazioni ambientaliste nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati ai sensi della normativa statale vigente.”.

Art. 5

(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 5 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis (Registro regionale dei siti idonei alla installazione degli impianti)

1. E' istituito presso l'ARPAM il registro dei siti idonei per l'installazione di nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti, sulla base delle informazioni inviate dai comuni. Esso costituisce una sezione del catasto regionale di cui all'articolo 6.

2. La Giunta regionale determina con proprio atto i criteri e le modalità di trasmissione delle informazioni da parte dei comuni.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 25/2001)

1. L'articolo 7 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (Criteri localizzativi)

1. Nella definizione della disciplina comunale di cui all'articolo 5 e nel rilascio del titolo abilitativo di cui all'articolo 3, i Comuni osservano i seguenti criteri localizzativi:

- a) gli impianti di radiocomunicazione televisivi sono posti in via prioritaria in zone non edificate;
- b) gli altri tipi di impianti sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- c) l'installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge su ospedali, case di cura e di riposo, carceri, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate ed impianti sportivi e relative pertinenze, è vietata salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- d) la localizzazione di impianti di radiocomunicazione televisivi sugli edifici destinati ad abitazione e a luoghi di lavoro con permanenza di persone non inferiore a quattro ore, è

- vietata salvo che si tratti di impianti indispensabili all'esercizio delle proprie funzioni;
- e) la localizzazione degli impianti di radiocomunicazione diretti alla trasmissione di fonìa e di dati su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o individuati dai comuni come edifici di pregio storico-architettonico e relative pertinenze, è consentita solo con l'adozione di soluzioni tali da mitigare l'impatto visivo.
- f) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi.

2. I Comuni, nell'ambito delle competenze ad essi attribuite dalla normativa vigente in materia di governo del territorio e dal comma 6 dell'articolo 8 della legge 36/2001, individuano negli strumenti urbanistici comunali fasce di rispetto relativamente alle aree ed agli edifici individuati nel presente articolo.”.

Art. 7

(Inserimento dell'articolo 7 bis alla l.r. 25/2001)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 25/2001 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis (Piani di rete e programmi di sviluppo)

1. I gestori ed i titolari di impianti disciplinati da questa legge trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno, al comune, all'ARPAM e all'ASUR, i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale di cui all'articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendono apportare modifiche ai piani e programmi relativi all'anno precedente.

2. I piani di rete ed i programmi di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, specificano le aree per nuove localizzazioni dei medesimi, nonché le proposte di modifica di quelli esistenti.

3. I Comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di rete e nei programmi di sviluppo, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici compatibilmente con la qualità del servizio offerto.

4. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce prerequisite

per l'installazione e la modifica degli impianti disciplinati dalla presente legge, tranne casi di delocalizzazione di impianti in siti ove ne esistono altri e casi di sopravvenuta urgenza, motivata e documentata.”.

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 25/2001)

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001, le parole: “da 10 a 50 milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti: “da diecimila a cinquantamila euro”.

2. Al comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 le parole: “da lire 2 milioni a lire 30 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da duemila a trentamila euro”.

3. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 è sostituito dal seguente:

“3. La mancata comunicazione dei dati di cui all'articolo 9, nonché la mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 4, comportano una sanzione amministrativa da mille a cinquemila euro”.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 25/2001 è aggiunto il seguente:

“7 bis. I Comuni inviano ogni anno alla Regione una relazione sull'esito dei procedimenti amministrativi sanzionatori previsti nel presente articolo.”.

Art. 9

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di questa legge, valutati in euro 20.000,00 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 “Fondi e accantonamenti - Programma 001” Fondo di riserva per le spese impreviste” relativi a detto anno del bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 10

(Norma transitoria)

1. I Comuni adottano il regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, della l.r. 25/2001, così come sostituito dall'articolo 4, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. I Comuni individuano nel proprio territorio i siti più idonei ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della l.r. 25/2001, così come sostituito dall'articolo 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore di questa legge.

3. La Giunta regionale istituisce il registro di cui all'articolo 5 bis della l.r. 25/2001, come inserito dall'articolo 5, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge.

4. In sede di prima applicazione, i piani di rete ed i programmi di sviluppo di cui all'articolo 7 bis della l.r. 25/2001, come inserito dall'articolo 7, sono trasmessi al Comune competente per territorio, all'ARPAM e all'ASUR entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 2001, n. 25 (Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione)

NORMATIVA			ONERE					MISSIONE / PROGRAMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	MISSIONE / PROGRAMMA
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018						
1		Inserimento dell'art. 1 bis alla l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
2		Modifica all'art. 2 della l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
3		Modifica all'art. 3 della l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
4		Modifica all'art. 5 della l.r. 25/2001											
	1		Corrente	Una tantum	20.000,00								
5		Inserimento dell'art. 5 bis alla l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
6		Modifica all'art. 7 della l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
7		Inserimento dell'art. 7 bis alla l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
8		Modifica all'art. 17 della l.r. 25/2001											
	1		Senza oneri										
	2		Senza oneri										
	3		Senza oneri										
	4		Senza oneri										
9		Disposizioni finanziarie											
	1								Riduzione uguale importo stanziamento fondi di riserva Missione 20 - Programma 001 (vedi Articolo 9)	-€ 20.000,00			Missione 20 - Programma 001
10		Norma transitoria											
	1		Senza oneri										
	2		Senza oneri										
	3		Senza oneri										
	4		Senza oneri										

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICA-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA I COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Loretta Lispi)
Loretta Lispi